



Convenzione attuativa per lo svolgimento del tirocinio formativo pratico-valutativo (TPV) tra la **Facoltà di Biologia e Farmacia dell'Università degli Studi di Cagliari** legalmente rappresentata dal Prof. Elio Maria Gioacchino Acquas, nella sua qualità di Presidente *pro tempore* del Consiglio della Facoltà di Biologia e Farmacia, domiciliato per la sua carica presso la Cittadella Universitaria di Monserrato (Cagliari)

e

l'**Ordine dei Farmacisti di Oristano**, legalmente rappresentato dal Dott. Gianfranco Picciau, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ordine medesimo in via Via Benedetto Croce, n. 9, Oristano (PEC: ordinefarmacistior@pec.fofi.it)

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati *“al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”*;

- l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 che prevede: *“per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”*;

- il D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che stabilisce che gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, l'articolo 1 che prevede che *l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista* e l'articolo 3 che *gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione*;

- il secondo comma del citato articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale *“sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del TPV, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice”*;

- il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651 recante *“Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) che prevede che il TPV è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale”*;

- l'articolo 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui *“Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico- scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio”* ed il successivo comma 5 che stabilisce che *“Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui offerisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3”*;



- il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147 *che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, definisce l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;*

- le risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651;

- il Protocollo in materia di TPV curriculare del 5 ottobre 2023 sottoscritto dalla FOFI e la CRUI;

PREMESSO CHE

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sub a), del Protocollo in materia di TPV curriculare del 5 ottobre 2023, specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del TPV; definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV;

CONSTATATO CHE

- la Facoltà di Biologia e Farmacia intende offrire il TPV richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);
- L'Ordine dei Farmacisti predisporrà e renderà fruibile l'elenco, che verrà aggiornato periodicamente, delle Farmacie che hanno aderito alla Convenzione e si sono rese disponibili per lo svolgimento del TPV;

Le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse formano parte integrante della Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Recepimento del Protocollo FOFI-CRUI e Regolamento

1. È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, a cui si rimanda.
2. L'accesso e lo svolgimento del tirocinio pratico-professionale per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-13 in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche si svolgeranno secondo il Regolamento che sarà redatto e approvato dal Consiglio di Classe LM-13, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle linee guida e alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale, a cui si rimanda.
3. Ai fini del TPV, le convenzioni sottoscritte tra l'Ateneo e le ASL o gli IRCCS dovranno essere trasmesse all'Ordine competente per territorio.

Art. 2 - Finalità e contenuti

1. La Facoltà di Biologia e Farmacia dell'Università degli Studi di Cagliari, per lo svolgimento del TPV, di durata semestrale, volto a fornire agli studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti di Oristano, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.
2. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del TPV del 5 ottobre 2023, a cui si rimanda, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.
3. Le Farmacie mettono a disposizione della Facoltà di Biologia e Farmacia le proprie strutture per lo svolgimento del TPV degli studenti dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13.
4. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione: Durata, Sostenibilità e Polizza assicurativa

1. Le attività pratiche verranno svolte nelle Farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto disciplinato nel Protocollo, a cui si rimanda.
2. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
3. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode



inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo/a studente/essa sia preventivamente autorizzato/a e ricorrano scopi didattici.

4. L'Università garantisce che i/le frequentanti il TPV sono coperti/e da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.
5. Compete alla farmacia ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di TPV.
6. L'attività di TPV ha una durata non inferiore a sei mesi per non più di 40 ore/settimana. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio escluso l'orario notturno.
7. Il titolare/direttore della Farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine professionale da almeno due anni, il/la responsabile delle attività di TPV (tutor professionale). Il/la tutor professionale ha il compito di seguire lo/a studente/essa per tutta la durata del TPV e deve essere presente in farmacia a tempo pieno.
8. Il numero dei/delle tirocinanti accolti/e dalla farmacia ospitante dovrà rispettare il quorum di un/una tirocinante ogni farmacista strutturato/a, a tempo pieno, con un massimo di 4 per farmacia riferito alla effettiva forza lavoro.
9. Il/la tutor professionale è tenuto/a a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

Art. 4 – Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, anche con riferimento alla normativa in materia di radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020.
L'Università provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei/le propri/e studenti/esse, conformemente all'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. e all'Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori. Nello specifico l'Ateneo assicura agli studenti e alle studentesse la formazione generale e specifica rischio basso secondo gli argomenti descritti nell'allegato trasmesso all'ente ospitante.
2. Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, il Soggetto ospitante fornisce ai/alle tirocinanti una formazione integrativa sui rischi connessi allo svolgimento del TPV nelle proprie strutture, sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio e, qualora l'attività ne preveda l'utilizzo, fornisce i dispositivi di protezione individuale (DPI) e l'adeguata formazione e addestramento intesi a garantirne il corretto utilizzo.
3. Il Soggetto ospitante provvedere altresì a tutte le misure di protezione, di formazione specifica e di controllo nei confronti dei rischi occupazionali in relazione alle specifiche attività di tirocinio.
4. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 101/2020 sono riferite a quelle del Soggetto ospitante, che le comunicherà al tirocinante prima dell'inizio delle attività stesse, in modo documentato.

Art. 5 – Sorveglianza sanitaria

1. Il Soggetto promotore assolve alle previsioni dell'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l'idoneità generica dei/le tirocinanti allo svolgimento delle relative attività previste nel progetto di tirocinio.

Art. 6 - Tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di TPV in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di TPV è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/la tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.
2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del TPV devono essere concordate con la farmacia ospitante.



Art. 8 - Crediti formativi dei tutor professionali

1. Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 06.12.2018, si specifica che il/la farmacista, che segue lo/la studente/essa nel TPV nella qualità di tutor professionale, matura il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. L'Università si impegna a fornire all'Ordine l'elenco dei tirocini regolarmente conclusi presso le Farmacie di propria afferenza, con indicazione del nominativo del/la tutor professionale della farmacia. Sulla base di tale elenco l'Ordine dei Farmacisti provvederà a disporre l'attestazione dei crediti formativi acquisiti in qualità di tutor professionale.

Art. 9- Disciplina

1. L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art. 10 - Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata di cinque anni e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.
2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC.
3. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
4. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 11 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, dall'Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'UNIVERSITÀ

*Il Presidente del Consiglio della Facoltà di Biologia e
Farmacia
Prof. Elio Maria Gioacchino Acquas*

PER L'ORDINE DEI FARMACISTI

*Il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti
Dott. Gianfranco Picciau*